



Regione Lombardia IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2026.0006956 del 23/04/2026

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **IV**

Al Signor presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico di
Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 180 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Disposizioni per la diffusione della conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD) e per il sostegno alla formazione dei giovani sulle tecniche salvavita”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Cantoni, Basaglia Cosentino, Marrelli)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **IV**, **I** e il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE N. 180

di iniziativa dei Consiglieri: Cantoni, Basaglia Cosentino, Marrelli

—
“Disposizioni per la diffusione della conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD) e per il sostegno alla formazione dei giovani sulle tecniche salvavita”
—

PRESENTATO IL 21/04/2026

ASSEGNATO IN DATA 23/04/2026

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE III

CONSULTIVE IV - I

ALTRI PARERI COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Un rapido intervento nei primi minuti di un arresto cardiaco è determinante per la sopravvivenza della persona colpita, in tal senso la diffusione capillare della conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e dell'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) è riconosciuta da OMS, ERC e American Heart Association come uno dei più efficaci strumenti di sanità pubblica; la Lombardia vanta già un sistema di emergenza all'avanguardia grazie ad AREU e una rete di DAE piuttosto diffusa; tuttavia permane un limite significativo: solo una piccola percentuale della popolazione è addestrata alle tecniche salvavita.

L'ente Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e dallo Statuto d'autonomia della Lombardia, promuove la diffusione sul territorio regionale della conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione precoce.

Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, all'art. 2 del PDL viene riconosciuto da parte di Regione il sostegno all'attivazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD) presso le scuole secondarie di secondo grado, rivolti agli studenti iscritti alle classi terminali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Al comma 2 si specifica che negli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP), ferma restando l'autonomia didattica e formativa degli stessi, i corsi saranno attivati durante l'orario curricolare e saranno, anche in questo caso, rivolti agli studenti iscritti alle classi terminali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

All'articolo 3 vengono specificate le modalità e i contenuti dei corsi che avranno durata minima di cinque ore e saranno finalizzati all'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche di base per il soccorso di soggetti colpiti da arresto cardiocircolatorio.

Gli studenti al termine dei moduli acquisiranno competenze che permetteranno loro innanzitutto di riconoscere la situazione di emergenza, di allertare i soccorsi sanitari e di gestire correttamente la comunicazione in funzione del contesto.

Verranno poi insegnate le corrette modalità di esecuzione delle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

Il PDL mira quindi a raggiungere un incremento del numero dei cittadini in grado di intervenire in situazioni d'emergenza, garantendo così una maggiore sicurezza nelle scuole, negli impianti sportivi e nei luoghi pubblici.

La diffusione di tali conoscenze garantirà inoltre una crescita della responsabilità civica degli studenti e ne permetterà l'allineamento agli standard europei ("Kids Save Lives").

Regione Lombardia erogherà annualmente contributi economici agli istituti di istruzione e formazione professionale (leFP) per la copertura delle spese relative all'attivazione dei corsi e potrà prevedere altresì misure di sostegno economico anche in favore delle scuole secondarie di secondo grado.

La Giunta definirà l'ammontare massimo dei contributi e le conseguenti modalità per la relativa erogazione.

Le disposizioni del succitato PDL si applicano a partire dall'anno scolastico successivo all'adozione.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La natura delle spese previste dal Progetto di Legge in oggetto riguarda risorse ascrivibili al Titolo 1 del Bilancio regionale con fondi correnti.

La finalità della legge è quella di diffondere la conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD) e sostenere la formazione dei giovani sulle tecniche salvavita.

Per ciascuna annualità del triennio 2026 - 2028 è previsto lo stanziamento di euro 340.000,00 in spese correnti per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge.

Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

ARTICOLATO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera a), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, promuove la diffusione sul territorio regionale della conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione precoce (BLSD) nonché della cultura del primo soccorso in ambiente extraospedaliero, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

2. La Regione riconosce la formazione relativa alle tecniche salvavita di cui al comma 1 quale strumento di prevenzione sanitaria e di protezione sociale, finalizzato a:

a) adottare comportamenti tempestivi, consapevoli, sicuri ed efficaci in caso di arresto cardiaco extraospedaliero, preservando le funzioni vitali della persona colpita fino all'arrivo dei soccorsi professionali e aumentandone le probabilità di sopravvivenza;

b) rafforzare la capacità di reazione della comunità giovanile alle emergenze sanitarie;

c) diffondere presso la popolazione, con particolare riferimento ai giovani, competenze in materia di primo intervento;

d) incrementare il numero di soccorritori laici sul territorio regionale, favorendo la creazione di una rete capillare di soggetti in grado di gestire in modo informato e appropriato situazioni di emergenza;

e) promuovere la cittadinanza attiva e favorire lo sviluppo del senso civico e della responsabilità sociale nelle giovani generazioni.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di corsi di formazione rivolti agli studenti del secondo ciclo di istruzione.

Art. 2

(Formazione degli studenti)

1. La Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'attivazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD) presso le scuole secondarie di secondo grado, rivolti agli studenti iscritti alle classi terminali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Negli istituti di istruzione e formazione professionale (leFP), ferma restando l'autonomia didattica e formativa degli stessi, sono attivati durante l'orario curricolare corsi di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD)

rivolti agli studenti iscritti alle classi terminali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 3

(Contenuti ed erogazione dei corsi e attestato finale)

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 2 hanno durata minima di cinque ore e sono finalizzati all'apprendimento delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche di base per il soccorso di soggetti colpiti da arresto cardiocircolatorio, ivi inclusi i seguenti aspetti:

- a) riconoscimento della situazione di emergenza;
- b) allertamento dei soccorsi sanitari e gestione anche comunicativa del contesto;
- c) esecuzione di manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare;
- d) utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

2. I corsi sono erogati in conformità agli standard nazionali e internazionali in materia da soggetti formatori abilitati ai sensi della normativa vigente.

3. Al termine del corso è rilasciato al partecipante l'attestato di operatore laico BLSD.

Art. 4

(Contributi regionali)

1. La Regione eroga annualmente contributi economici agli istituti di istruzione e formazione professionale (leFP) per la copertura delle spese relative all'attivazione dei corsi di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD).

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese da parte degli leFP beneficiari degli stessi.

3. La Regione può altresì prevedere misure di sostegno economico in favore delle scuole secondarie di secondo grado in cui siano attivati i corsi di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta regionale definisce l'ammontare massimo dei contributi e le modalità per la relativa erogazione nonché per la presentazione e la valutazione delle richieste e per la rendicontazione delle spese da parte degli istituti beneficiari.

Art. 5

(Disposizioni attuative e transitorie)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dall'anno scolastico successivo all'adozione della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 6
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere la diffusione della conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD) nonché della cultura del primo soccorso tra i giovani.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto delle strutture competenti e dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi, presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che descrive e documenta:

- a) il numero dei corsi attivati e la loro distribuzione sul territorio regionale;
 - b) il numero degli studenti partecipanti e degli attestati di operatore laico BLSD rilasciati;
 - c) i contributi di cui all'articolo 4 erogati, nonché la loro ripartizione tra i soggetti beneficiari;
 - d) eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge e le misure adottate o previste per farvi fronte;
 - e) una valutazione dei risultati conseguiti rispetto alle finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla diffusione delle competenze salvavita tra i giovani.
- 3.** La relazione è resa pubblica ai sensi della normativa vigente ed è trasmessa alla competente commissione consiliare.
- 4.** Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge stimate in euro 340.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 si provvede con incremento di euro 340.000,00, per ciascun anno del triennio 2026-2028, della missione 15 "POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE", programma 2 "Formazione professionale" - titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

2. Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

ALLEGATO B - SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL "DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (BLSd) E PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI GIOVANI SULLE TECNICHE SALVAVITA"

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			6 (B) COPERTURA FINANZIARIA				DISPONIBILITA' RESIDUA CAPITOLI COPERTURA		
				MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027
INTERVENTO	Ritiro PDL art. 4 comma ...	SPESA ex art. 22 l.r. 34/1978	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE Titolo										
(Contributi regionali)	art. 4	no	corrente	missione 15 "POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE", programma 2 "Formazione professionale" - titolo 1 "Spese correnti"	340.000,00	340.000,00	340.000,00	20 03 205 10365 FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	340.000,00	340.000,00	340.000,00		

NOTA: per la Giunta oltre a missione/programma occorre, ove possibile quando la norma ha già indicazioni specifiche, anche l'indicazione del macroaggregato o capitolo, sia già esistente sia di nuova istituzione